



REGOLAMENTO INTERNO VITA COMUNITARIA

ISTITUTO CESANA MALANOTTI

Vittorio Veneto

Approvato con delibera Consiglio di Amministrazione n. 13 del 23/04/2024

Preambolo

Con il seguente regolamento l'Istituto Cesana Malanotti intende garantire ai propri ospiti e a tutti coloro che, a vario titolo, accedono alle strutture residenziali per anziani e disabili di Vittorio Veneto e San Vendemiano una vita comunitaria serena e rispettosa delle esigenze di ciascuno.

Sommario

TITOLO I - ACCOGLIENZA.....	2
ART. 1	2
ART. 2	2
ART. 3	3
ART. 4	3
TITOLO II - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA	3
ART. 5	3
ART. 6	3
ART. 7	3
ART. 8	3
ART. 9	3
ART. 10	3
TITOLO III - ALLOGGIO.....	3
ART. 11	4
ART. 12	4
ART. 13	4
ART. 14	4
TITOLO IV - RISTORAZIONE.....	4
ART. 15	4
ART. 16	4
TITOLO V - ORARI DI ACCESSIBILITA' ALLE STUTTURE.....	4
ART. 17	4
ART. 18	4
ART. 19	5
TITOLO VI - ASSISTENZA ALLE PERSONE.....	5

ART. 20	5
ART. 21	5
ART. 22	5
ART. 23	5
TITOLO VII - SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA	5
ART. 24	5
TITOLO VIII - SERVIZI VARI	5
ART. 25	5
ART. 26	6
TITOLO IX - RAPPORTI CON IL PERSONALE.....	6
ART. 27	6
TITOLO X - ASSISTENZA DI SUPPORTO	6
ART. 28	6
TITOLO XI - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	6
ART. 29	6
ART. 30	6
ART. 31	6
TITOLO XII - ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI E/O DEI LORO FAMIGLIARI	7
ART. 32	7
TITOLO XIII - CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITA' CIVILE.....	7
ART. 33	7
ART. 34	7
ART. 35	7
XIV - RICHIAMO, ALLONTANAMENTO, DECESSO	7
ART. 36	7
ART. 37	7
ART. 38	7
ART. 39	8
TITOLO XV - DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO.....	8
ART. 40	8

TITOLO I - ACCOGLIENZA

Art. 1

L'Istituto è un Ente Pubblico che accoglie persone non autosufficienti adulte e disabili, per la maggior parte anziane, che si trovano in condizioni di incapacità a condurre una vita autonoma e che necessitano di un'assistenza socio sanitaria.

Art. 2

L'Istituto accoglie le persone non autosufficienti in base alla tipologia dei servizi nel rispetto delle normative, dei regolamenti, delle convenzioni, degli accordi e dei contratti vigenti con le modalità previste dalla normativa regionale e dalle disposizioni dell'Azienda U.L.S.S. n° 2 con la quale è convenzionato per gli aspetti sanitari.

I richiedenti devono sottoscrivere una domanda di accoglimento e Obbligazione di Assunzione della Spesa prima dell'ingresso, utilizzando l'apposito stampato e sono tenute al pagamento di un corrispettivo del servizio.

Art. 3

L'accoglienza della persona è preceduta da una valutazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale dell'Azienda ULSS 2 che ha il compito di verificare il consenso all'ingresso in struttura, valutare le condizioni psico fisiche e sociali ed elaborare il progetto assistenziale più idoneo a soddisfare i bisogni della persona interessata.

L'accoglienza a regime privato è preceduta da una valutazione interna all'istituto.

Dopo la valutazione iniziale è sempre possibile una rivalutazione e rimodulazione del progetto assistenziale.

Art. 4

L'accoglienza non temporanea in struttura comporta l'iscrizione anagrafica dell'ospite alla residenza dell'Istituto (Via Carbonera n. 15 per le sedi di Vittorio Veneto e Via Dante n. 49/a per la sede di San Vendemiano).

Rimane possibile presentare motivata richiesta scritta intesa a mantenere temporaneamente e comunque per un periodo limitato la propria residenza di provenienza.

TITOLO II - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Art. 5

Il corrispettivo giornaliero del servizio di assistenza a carico dell'Ospite viene determinato all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento sulla base degli effettivi costi di gestione e può, eccezionalmente, essere modificato anche nel corso dell'anno in riferimento alle imprevedibili variazioni di detti costi.

Ogni variazione relativa al corrispettivo del servizio sarà preventivamente comunicata a ciascun Ospite e/o a chi ha assunto o garantito il pagamento del corrispettivo per esso, e pubblicata nel sito dell'Istituto.

Art. 6

Il corrispettivo del servizio di assistenza è differenziato sulla base della tipologia di ricovero; sono previsti ingressi di ospiti non autosufficienti con retta a totale carico privato.

Art. 7

Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato mensilmente senza ritardo.

In caso di morosità, l'Istituto si riserva, attraverso il proprio Ufficio Ragioneria, di inviare un sollecito con indicazione del termine ultimo di pagamento e l'avvertenza che il mancato rispetto di tale termine comporterà l'applicazione di una penale del 3% per ogni mese di ritardo.

In caso di reiterata morosità l'Istituto procederà al recupero del credito, e delle eventuali penali per vie legali.

Art. 8

Il pagamento del corrispettivo del servizio dà diritto al vitto, all'alloggio, all'assistenza prestata dal personale dell'Istituto secondo programmi individuali e a tutti i servizi generali e collettivi attivati dall'Istituto.

Art. 9

In caso di rinuncia al posto, salvo quanto previsto dal precedente articolo, l'Ospite deve darne comunicazione con almeno 3 (tre) giorni di anticipo. Qualora detto anticipo non venga rispettato saranno comunque addebitati all'Ospite i predetti 3 (tre) giorni.

Art. 10

In caso di decesso dell'Ospite i suoi legittimi eredi sono tenuti al pagamento del corrispettivo fino alla data del decesso.

TITOLO III - ALLOGGIO

Art. 11

A ciascun Ospite al momento dell'ingresso viene assegnato l'alloggio nella sede al momento disponibile.

Art. 12

Gli ospiti possono chiedere all'Amministrazione di arredare in parte la stanza che occupano con arredi propri purché questi non contrastino con lo stile dell'ambiente, con le esigenze del servizio e con le norme di sicurezza e l'incolumità delle persone

Art. 13

L'Ospite si impegna a:

- osservare le regole di ordine ed igiene dell'alloggio assegnatogli;
- mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate adeguandosi alle richieste dell'Ente mirate a garantire la corretta utilizzazione delle stesse;
- segnalare all'Ente l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature dell'alloggio. E' vietata la riparazione o la manomissione da parte di persone non autorizzate dalla Direzione;
- consentire al personale di servizio e a qualsiasi altra persona incaricata dall'Ente, di entrare nell'alloggio per provvedere a pulizie, controlli e riparazioni.

Art. 14

L'Ospite è tenuto a risarcire l'Ente per i danni arrecati all'alloggio, all'arredamento ed agli impianti per sua incuria e colpa.

TITOLO IV - RISTORAZIONE**Art. 15**

I pasti sono serviti nelle sale da pranzo agli Ospiti in grado di accedervi e nelle stanze per coloro che siano impossibilitati a recarvisi o su decisione dell'Amministrazione quando il suo comportamento mette a disagio gli altri ospiti. L'Ospite è tenuto a rispettare gli orari previsti per i pasti.

Art. 16

Il menù viene proposto dalla ditta incaricata del servizio di ristorazione con cadenza mensile e rotazione settimanale, tenuto conto della stagionalità dei prodotti e previa consulenza e verifica da parte del dietista.

Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione dei Medici curanti.

TITOLO V – ORARI DI ACCESSIBILITA' ALLE STUTTURE**Art. 17**

L'istituto Cesana Malanotti è una struttura "aperta"; è consentita l'entrata e l'uscita ad ospiti e visitatori nel rispetto delle condizioni specificate nei seguenti articoli che hanno il preciso scopo di regolamentare gli accessi alle strutture nell'interesse del benessere e la sicurezza degli ospiti nonché dell'organizzazione ottimale dei servizi. Eventuali restrizioni possono essere dettate dal medico curante del singolo ospite o a seguito di disposizioni emesse dalle Autorità competenti (Governo/Regione Veneto/Azienda ULSS).

Art. 18

L'Ospite, accompagnato dal proprio AdS o familiare, può entrare ed uscire ad ogni ora del giorno evitando di recare disturbo agli altri conviventi ed avendo cura di agevolare il più possibile l'attività di servizio.

L'orario di rientro è previsto alle ore 21,00, salvo diverso accordo con il Coordinatore designato, per particolari esigenze.

Art. 19

I famigliari e i visitatori in genere, sono tenuti, nel rispetto della vita comunitaria, ad accedere alle strutture indicativamente negli orari di apertura al pubblico.

A fronte di motivate esigenze, è sempre possibile concordare con i Coordinatori di ciascun nucleo le visite al di fuori degli orari di apertura al pubblico, evitando di recare disturbo agli altri Ospiti in particolare nelle ore dedicate al riposo.

TITOLO VI - ASSISTENZA ALLE PERSONE**Art. 20**

L'assistenza di base erogata agli Ospiti da Operatori Socio Sanitari, personale infermieristico, medico e specialistico è specificata nella Carta dei Servizi dell'Istituto.

Art. 21

L'assistenza medica agli Ospiti non autosufficienti è garantita dall' Azienda U.L.S.S. n° 2 sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Istituto, conforme alle direttive regionali in materia.

Ciascun Ospite non autosufficiente, all'atto dell'ingresso, verrà assegnato alle cure di uno dei Medici che operano all'interno dell'Istituto. I farmaci ed il materiale sanitario vengono forniti dall'Azienda U.L.S.S. n° 2 secondo quanto previsto dalla citata convenzione.

Art. 22

Ogni informazione relativa allo stato di salute degli Ospiti dovrà essere richiesta esclusivamente ai rispettivi Medici curanti.

Art. 23

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per l'assistenza di base, infermieristica, medica, specialistica praticata agli ospiti da persone non autorizzate dall'Istituto.

TITOLO VII - SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA**Art. 24**

Gli Ospiti con impegnativa definitiva o accolti in regime privato non temporaneo devono usufruire per la gestione degli indumenti personali del servizio di lavanderia e guardaroba dell'Istituto, corrispondendo un importo fisso una tantum da versare, una sola volta, contestualmente al primo pagamento del corrispettivo del servizio.

Gli ospiti accolti in via temporanea con impegnativa provvisoria o in regime privato non sono tenuti al pagamento della predetta quota, salvo esplicita richiesta di fruizione del servizio di lavanderia.

L'importo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Per usufruire di tale servizio è necessario consegnare al momento dell'ingresso in struttura tutti gli indumenti puliti al servizio lavanderia per l'applicazione di *Tag*, identificativo dell'Ospite.

L'Istituto declina ogni responsabilità per indumenti smarriti non provvisti di TAG.

Il lavaggio degli indumenti avviene in modo industriale e nel rispetto delle norme igienico sanitarie, pertanto non può essere sempre garantita l'integrità e la reperibilità dei capi.

TITOLO VIII - SERVIZI VARI**Art. 25**

L'Ente è esonerato dal pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni sonore e televisive ai sensi dell'art. 37, co. 1, del R.D. 2295 del 03.08.1928 e degli art. 1, 2, 3 e 4 del Decreto del Ministero della Comunicazioni dell'08.01.1998 n. 54 per tutte le sedi. Pertanto l'Ospite che disponga di apparecchio personale non è tenuto al versamento del canone.

Dall'esonero del canone sono esclusi gli appartamenti di proprietà dell'Istituto concessi in locazione.

Art. 26

L'uso degli ascensori richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti.

E' sconsigliato l'uso dell'ascensore a persone che non siano in grado di compiere le manovre necessarie. Deve essere sempre data la precedenza d'uso degli ascensori al personale in servizio.

TITOLO IX - RAPPORTI CON IL PERSONALE**Art. 27**

L'Ospite (come pure i suoi familiari, rappresentanti o assistenti di supporto):

- deve mantenere con il personale rapporti di reciproco rispetto e comprensione;
- nel caso in cui debba avanzare delle richieste o reclami relativi al servizio potrà rivolgersi ai Responsabili designati.
- non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal programma di servizio e non deve fare pressioni sul personale stesso per ottenere un trattamento di favore;
- deve astenersi dall'erogare al personale qualsiasi forma di compenso.

TITOLO X - ASSISTENZA DI SUPPORTO**Art. 28**

L'assistenza di supporto a singoli Ospiti è consentita.

Gli Assistenti di supporto devono:

- essere preventivamente riconosciuti ed autorizzati dall'Amministrazione;
- accedere alle Strutture solo ed esclusivamente negli orari di visita;
- rispettare le disposizioni interne che regolano il funzionamento dei servizi di assistenza;
- non interferire nell'attività delle diverse figure professionali che operano alle dipendenze dell'Istituto;
- non accedere ai locali di servizio e non utilizzare senza autorizzazione materiali ed attrezzature dell'Istituto;
- collaborare con il personale dell'Istituto segnalando ogni fatto di qualche rilievo che riguardi l'Ospite.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**Art. 29**

L'Ospite gode della massima libertà con le sole limitazioni imposte dal suo stato psicofisico. Le limitazioni derivanti da particolari situazioni dell'utente sono stabilite sulla base di specifiche indicazioni del Medico curante con precise motivazioni terapeutiche preventivamente comunicate ai Familiari. Ogni forma di contenzione temporanea che si renda necessaria non può esercitarsi se non con modalità e strumenti rispettosi della persona.

Art. 30

All'Ospite è fatto divieto di:

- stendere capi di biancheria nei servizi comuni;
- tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali quando siano pericolosi per le persone o cose a causa della loro caduta;
- utilizzare fornelli e stufe a combustibile liquido, gas o elettriche;
- utilizzare apparecchi rumorosi che possono comunque arrecare disturbo agli altri Ospiti;
- gettare immondizie, rifiuti e sprecare acqua;
- vuotare nel water, bidè o lavabo qualsiasi oggetto che possa otturare o danneggiare le condutture;
- fumare, salvo negli spazi esterni;
- appropriarsi di arredi e suppellettili altrui.

Ciascun Ospite è tenuto al completo risarcimento dei danni causati ai terzi per sua colpa; l'Istituto non può essere chiamato in causa per rispondere di detti danni.

Art. 31

L'Ospite può dedicarsi ad attività occupazionali all'interno dell'Istituto, utilizzando gli appositi locali ed

eventualmente negli spazi comuni o nella propria stanza, senza arrecare disturbo agli altri Ospiti.

TITOLO XII - ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI E/O DEI LORO FAMILIARI

Art. 32

L'Istituto favorisce la costituzione di un Organismo di rappresentanza degli Ospiti e/o dei loro famigliari in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regionale con compiti di:

- a) collaborazione per la migliore qualità della erogazione del servizio e per la piena e tempestiva informazione alle famiglie;
- b) promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità di vita degli ospiti;
- c) partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.

A questo scopo è stato adottato il regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell'Organismo di rappresentanza degli Ospiti e/o dei loro famigliari.

TITOLO XIII - CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 33

L'Istituto, al fine di tutelare i beni dell'Ospite quando questi non fosse in grado di disporvi responsabilmente, non permetterà ad alcuno di asportare cose di sua proprietà senza autorizzazione scritta.

Art. 34

L'Istituto non assume responsabilità alcuna per oggetti e valori di proprietà degli Ospiti e declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, senza sua colpa, agli Ospiti e alle loro cose.

Le protesi dentarie, acustiche, gli occhiali o similari, rappresentano ausili personalizzati e sono di proprietà della persona. L'Istituto non risponde di smarrimenti o danni, salvo quando sia dimostrabile l'oggettiva responsabilità del personale addetto all'assistenza.

Art. 35

L'Istituto è assicurato per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività assistenziale.

XIV - RICHIAMO, ALLONTANAMENTO, DECESSO

Art. 36

L'Ospite che non si attenga a quanto previsto dal presente regolamento è soggetto al richiamo da parte dei Coordinatori. In caso di perduranti gravi mancanze si procederà al richiamo scritto ed eventualmente all'allontanamento.

Art. 37

Qualora un visitatore, anche se familiare, si renda responsabile di gravi episodi di infrazione delle norme di convivenza stabilite dal presente regolamento, o di atti di aggressione verbale o fisica nei confronti della persona visitata o degli altri Ospiti o del Personale, è facoltà della Direzione limitare o proibirne l'accesso all'Istituto.

Art. 38

La Direzione dell'Istituto può allontanare l'Ospite qualora questi:

- tenga una condotta incompatibile con le esigenze della convivenza;
- si renda responsabile di gravi infrazioni al regolamento interno;
- sia moroso nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre i due mesi;
- sia in condizioni fisiche e/o psichiche tali da non poter essere adeguatamente assistito dall'Istituto.

L'allontanamento viene comunicato all'interessato con lettera raccomandata nella quale viene fissato il termine di 15 giorni entro il quale l'Ospite deve lasciare l'Istituto. Un termine più breve può essere eccezionalmente stabilito in casi di assoluta incompatibilità con le esigenze della convivenza.

Art. 39

In caso di decesso dell'Ospite i familiari o parenti dovranno provvedere a quanto necessario per la cerimonia funebre e dovranno, altresì, mettere l'Istituto nella condizione di consegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto agli effettivi aventi diritto.

Gli indumenti non ritirati verranno avviati allo smaltimento.

Le cose di valore, non reclamate dagli aventi diritto, entro 6 mesi dal decesso saranno acquisite in proprietà dall'Istituto.

TITOLO XV - DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO
--

Art. 40

L'attività di volontariato all'interno dell'Istituto verrà prestata con autonomia organizzativa e metodologica, nel rispetto dei diritti degli anziani destinatari, compresa la loro libertà di rifiutare gli interventi. Detta attività dovrà comunque esplicarsi in modo da assicurare una positiva collaborazione con il personale dipendente dell'Ente e nell'osservanza delle disposizioni regolamentari interne.